

ALLEGATO B
SCHEMA DI CONVENZIONE SULLA GESTIONE DEL FONDO DI SOSTEGNO PER
L'ACCESSO ALL'ABITARE

L'anno, il giorno del mese di, presso

TRA

il COMUNE di Ponte di Piave, con sede in Ponte di Piave, Piazza Garibaldi 1, C.F. 80011510262 e P. IVA: 00595560269, rappresentato da (Responsabile del Servizio), nato a il, domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di, nominato con e legittimato a stipulare a norma dell'art.107 del D. Lgs. n.267/2000, di seguito solo il "Comune"

E

....., con sede in Via, C.F.:..... e P. IVA:, rappresentato dal Sig., nato a il, in qualità di legale rappresentante pro tempore, domiciliato per il presente atto presso la sede della, appositamente autorizzato dal con a sottoscrivere il presente atto, di seguito anche solo il "Gestore del Fondo di Sostegno"

PREMESSO CHE:

- la contingente e prolungata crisi economica, aggravata prima dalla pandemia sanitaria e successivamente dal rincaro dei prezzi per le forniture energetiche, ha prodotto effetti negativi sul lavoro e, dunque, sull'occupazione, incidendo negativamente sulle famiglie;
- Il moltiplicarsi di situazioni di tensione abitativa nel territorio comunale riguarda un ventaglio di situazioni sempre più ampio e diversificato, non identificabile con il target di utenza tipico dell'assistenza sociale.
- tra i nuclei maggiormente in difficoltà vi sono le giovani famiglie e i nuclei con minori a carico, i lavoratori e gli studenti con redditi idonei ma privi delle disponibilità economiche a permettere loro l'accesso al mercato libero della casa, sia in termini economici, che in termini di garanzie.
- la disponibilità di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) non consente di dare risposta abitativa a coloro che non hanno i requisiti per l'accesso a tali soluzioni abitative.
- al fine di offrire una sistemazione decorosa, idonea e più duratura ai soggetti in questione, si ritiene di ricorrere ad altra soluzione che il libero mercato delle locazioni è in grado di offrire.
- l'Amministrazione intende impegnarsi a porre rimedio a questa grave situazione attivando una misura a sostegno dell'accesso all'abitazione per i soggetti sopra indicati destinando risorse proprie.
- in data 22/11/2023 è stato sottoscritto il "Protocollo d'intesa per la promozione di una politica unitaria sul tema dell'Abitare nella Provincia di Treviso" da parte dell'Associazione Comuni della Marca Trevigiana, alla quale questo Comune aderisce.
- a tal fine, il Comune di Ponte di Piave con delibera Comunale n. del ha costituito un Fondo di sostegno per l'accesso all'abitare di Euro 5.000,00 attivabile nei confronti dei soggetti in possesso dei requisiti indicati nel "Disciplinare del fondo di sostegno per l'accesso all'abitare" e con le modalità ivi indicate;

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, si conviene quanto segue:

ART.1 – FINALITÀ

1. Il Comune di Ponte di Piave con delibera di Giunta n. del ha costituito un “Fondo di sostegno per l’accesso all’abitare” (di seguito “Fondo”) al fine di limitare/contrastare la situazione di carenza abitativa nel territorio comunale nei confronti di famiglie individuate dal “Disciplinare del Fondo di sostegno per l’accesso all’abitare”.

2. Il Comune di Ponte di Piave con la sopra citata delibera, ha approvato il “Disciplinare del Fondo di Sostegno per l’accesso all’abitare” che prevede:

- le modalità di costituzione, di intervento/operative e di concessione del Fondo da parte del Gestore del Fondo;
- le condizioni e criteri di accesso al Fondo da parte dei conduttori e dei proprietari/locatari per il mantenimento dell’alloggio in locazione sul libero mercato;
- le modalità e condizioni per presentare apposita domanda da parte dei proprietari/locatari, intenzionati a concedere in locazione, alle condizioni del “Disciplinare del Fondo di sostegno per l’accesso all’abitare”, un alloggio di loro proprietà o del quale essi siano titolari di diritti reali per l’affitto.

ART.2 – OGGETTO

2. Le premesse, nonché il “Disciplinare del Fondo di sostegno per l’accesso all’abitare” costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

3. Eventuali modifiche del presente accordo dovranno essere concordate tra le parti e avranno vigore dalla data di sottoscrizione delle modifiche stesse.

ART.3 – COSTITUZIONE E GESTIONE DEL FONDO DI SOSTEGNO

1. Il Comune di Ponte di Piave costituisce il Fondo pari ad Euro 5.000,00 mediante un deposito vincolato presso il Gestore del Fondo.

2. A seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, le risorse destinate al Fondo sono trasferite dal Comune, in unica soluzione, su apposito conto corrente aperto dal Gestore del Fondo di Sostegno secondo le modalità specificate nell’art.8 della presente Convenzione.

3. Il Gestore del Fondo amministrerà direttamente le risorse destinate al Fondo di Sostegno trasmettendo al Comune annualmente ed entro il 31 dicembre una relazione sull’utilizzo del Fondo. La relazione dovrà illustrare tutti gli interventi attivati nell’anno (data, beneficiari, tipo di impegno, ammontare) al fine di verificare e vigilare lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, segnalando eventuali rilievi al Gestore del Fondo il quale, poi, dovrà adottare i necessari e opportuni interventi, pena l’applicazione dell’art.11 della presente Convenzione.

4. Su esplicita richiesta del Comune, il Gestore del Fondo è tenuto ad elaborare una relazione semplificata semestralmente al 30 giugno.

ART.4 – PRESTAZIONI DEL GESTORE DEL FONDO DI SOSTEGNO

1. Il Gestore del Fondo dovrà svolgere il servizio di gestione tecnica, amministrativa, finanziaria e contabile del Fondo di Sostegno.

2. Il Gestore del Fondo, in particolare, svolge i seguenti compiti, oltre le attività secondo gli indirizzi forniti dal Comune:

- erogare il Fondo di Sostegno a favore dei soggetti beneficiari;
- realizzare azioni informative e divulgative in merito alle finalità del Fondo e alle relative modalità di intervento, fornendo ai beneficiari indicazioni in merito alle condizioni e alle modalità di accesso al contributo, predisponendo la relativa documentazione;
- informare il Comune in merito alle disponibilità del Fondo di Sostegno;

3. Per lo svolgimento del servizio oggetto e delle specifiche prestazioni richieste, il Gestore del Fondo si avvarrà di una struttura organizzativa con figure professionali idonee.

ART.5 - VERIFICHE

1. Il Gestore del Fondo si riserva la facoltà di operare in qualsiasi momento verifiche sulle dichiarazioni e documentazioni presentate dai soggetti beneficiari.

Le avvenute verifiche sulle dichiarazioni e documentazioni sono necessarie per l'accesso alle agevolazioni del Fondo.

2. Nel caso in cui dalle suddette verifiche venisse accertata la non regolarità della documentazione presentata e il rilascio di false dichiarazioni, riscontrando falsità in atto o uso di atti falsi da parte dei proprietari/locatari, questi decadano da ogni diritto con l'obbligo alla restituzione degli importi ricevuti. Il Gestore del Fondo, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale, agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite e dei relativi interessi, salve le responsabilità personali per false dichiarazioni e/o attestazioni rilasciate.

3. Qualora venisse accertata la non regolarità della documentazione presentata e il rilascio di false dichiarazioni da parte dei conduttori, il Gestore del Fondo sentito il Comune, si riserva di rivalersi su di essi per le somme erogate in favore dei proprietari/locatari.

4. Si precisa che, se la sopraggiunta morosità non sia incolpevole, il Gestore del Fondo, sentito il Comune, si riserva di rivalersi sul conduttore per i rimborsi effettuati a favore del proprietario e resta salvo il diritto del Comune al risarcimento del maggior danno.

ART.6 - CONCESSIONE DELLE GARANZIE E DEI CONTRIBUTI

1. Le garanzie sono prestate e i contributi sono erogati dal Gestore del Fondo unicamente a valere sul Fondo ad esso affidato in gestione. Restano a totale carico del Gestore del Fondo le necessarie coperture oltre le risorse stanziare dal Comune.

2. La gestione delle procedure di istruttoria, la deliberazione in merito all'erogazione delle garanzie e del contributo e la relativa contabilizzazione sono rimesse, all'interno del Gestore del Fondo di Sostegno, al/ai soggetti indicati al Comune e, in caso di sostituzione dei medesimi, previa comunicazione al Comune, da soggetti in possesso di requisiti di professionalità, competenza ed esperienza almeno equivalenti.

3. Ai fini dell'erogazione delle garanzie e del contributo, il Gestore del Fondo è tenuto a rispettare quanto contenuto nella presente Convenzione e nel "Disciplinare del Fondo di Sostegno per l'accesso all'abitare".

ART.7 - DURATA

1. La presente Convenzione ha decorrenza a partire dalla sottoscrizione e avrà validità per cinque anni, fatti salvi i vincoli relativi alle garanzie concesse e in essere a tale data destinati a permanere fino alla naturale estinzione delle stesse.

2. Al termine del periodo contrattuale, le eventuali risorse residue, al netto di quelle già concesse ai beneficiari, ritorneranno nella disponibilità del Comune, salvo eventuale proroga o rinnovo.

2. La presente Convenzione potrà essere integrata/aggiornata nel corso delle attività in relazione ad adempimenti/esigenze di interesse pubblico che si dovessero evidenziare nel corso della sua vigenza, previo accordo per iscritto tra le parti. A tal fine, dovrà essere trasmesso tempestivamente al Comune ogni documento o informazione utile a valutare la capacità del Gestore del Fondo di Sostegno quale risultante a seguito delle modificazioni, integrazioni o formalizzazioni proposte.

ART.8 CONTO CORRENTE DEDICATO

1. Il Gestore del Fondo assume l'obbligo di utilizzare un conto corrente intestato, separato e dedicato per l'attuazione della promozione di una politica unitaria dell'Abitare nella provincia di Treviso per la gestione delle risorse di cui all'art.3 della presente Convenzione, i cui interessi andranno a capitalizzare il montante.

2. Il conto corrente deve essere utilizzato esclusivamente per la finalità indicata nell'art.1 della presente Convenzione. A tal fine, il Gestore del Fondo di Sostegno utilizzerà il conto corrente bancario, IBAN presso la Banca Agenzia Via....., sul quale il Comune accrediterà le risorse oggetto della presente Convenzione.

3. Il Gestore del Fondo individua nel Dott. nato/a a il C.F. la persona delegata ad operare sul sopra indicato conto. Eventuali cambiamenti di conto corrente e/o del soggetto delegato ad operare sul conto, dovranno essere tempestivamente comunicati al Comune.

4. Sul conto corrente dedicato transiteranno solo le risorse, in entrata e in uscita, necessarie per la realizzazione della finalità di cui all'art.1 della presente Convenzione. Il conto corrente, regolato secondo la contrattualistica in uso presso l'istituto bancario, è movimentabile solo attraverso disposizioni di bonifico bancario.

ART.9 – COSTI DI GESTIONE DEL FONDO DI SOSTEGNO ALL'ABITARE

1. Il Gestore del Fondo è autorizzato a coprire parte delle proprie spese di gestione del Fondo di Sostegno con una quota annua secondo quanto previsto dall'art.12 del "Disciplinare del Fondo di sostegno per l'accesso all'Abitare".

ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Gestore del Fondo assume la qualifica di Responsabile del Trattamento per i dati trattati nell'ambito delle rispettive azioni in esecuzione della presente Convenzione, la cui titolarità resta in capo al Comune di Ponte di Piave.

2. Tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con il Comune di Ponte di Piave e, comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia della presente Convenzione.

ART.11 – RESPONSABILITÀ

1. Il Gestore del Fondo esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta per danni che dovessero derivare ad esso medesimo e/o terzi in conseguenza di quanto previsto dalla presente Convenzione, comprese tutte le operazioni e attività connesse, accessorie e complementari, nessuna esclusa, né eccettuata.

2. Il Gestore del Fondo, pertanto, a tutela degli interessi pubblici del Comune di Ponte di Piave, provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente Convenzione.

ART.12 – RISOLUZIONE, DECADENZA E REVOCA

1. Il Comune, in caso di gravi e accertate inadempienze, può procedere alla risoluzione della Convenzione in qualunque momento, con preavviso di 30 giorni a mezzo PEC. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

2. Tra le gravi e accertate inadempienze rientrano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- grave violazione e inadempimento degli obblighi contrattuali previsti nella presente Convenzione e "Disciplinare del Fondo di Sostegno per l'accesso all'abitare";
- sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte del Gestore del Fondo di tutti o parte dei servizi oggetto del contratto;

- impiego di personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;
- qualora il Gestore del Fondo non abbia istruito con successo alcuna pratica entro il 31/12/2024;
- l'aver ceduto, anche parzialmente, la presente Convenzione;
- violati gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento del Comune di Ponte di Piave;
-

3. La risoluzione della Convenzione non comporterà nessun onere, rimborso o indennizzo sul Comune e costituirà causa di decadenza della stessa.

4. Il Gestore del Fondo decade dalla gestione ed erogazione del Fondo in caso di utilizzo delle risorse in violazione della presente Convenzione e del "Disciplinare del Fondo di Sostegno per l'accesso all'abitare" con conseguente obbligo alla restituzione totale o parziale di quanto erogato, fatti salvi gli interessi maturati ai sensi di legge.

5. Il Gestore del Fondo decade, altresì, in caso di cessazione dell'attività, scioglimento, liquidazione.

6. La Convenzione può essere revocata in qualsiasi momento dal Comune per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

ART.13 - CONFLITTI DI INTERESSE

1. Il Gestore del Fondo deve agire nell'interesse esclusivo del Comune, nonché a vantaggio esclusivo dei beneficiari. Il Gestore del Fondo ha, in particolare, l'obbligo di assicurare una posizione di indipendenza e di assenza di conflitti di interesse con il Comune e con i beneficiari.

ART.14 - REGISTRAZIONE

1. La presente Convenzione è stipulata mediante scrittura privata con apposizione di firma digitale delle parti in conformità al disposto della vigente normativa.

2. La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso con spese a carico del richiedente.

ART.15 – RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa riferimento al codice civile e alle disposizioni di legge vigenti e applicabili.

ART.16 – CONTROVERSIE

1. Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti della presente Convenzione in merito all'interpretazione e/o esecuzione della stessa sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Treviso.

ART.17 – COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni tra le parti della presente Convenzione dovranno essere effettuate per iscritto ai seguenti indirizzi

Comune di

Gestore del Fondo